

STATUTO

BOLLA DI SAPONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
CHIANTELLA-SPIRITO SANTO 21

Numero REA: RC - 216426

Codice fiscale: 15310861008

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

		N. 1350 del Registro N. 1404 della Raccolta Allegato: A
	----- STATUTO -----	
	----- TITOLO I -----	
	----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----	
	----- Articolo 1 -----	
	----- Denominazione -----	
	E' costituita una Società Cooperativa Società Cooperativa	
	Sociale di tipo misto (di tipo A e B) a responsabilità	
	limitata che assumerà la qualifica di O.N.L.U.S., con la	
	denominazione "BOLLA DI SAPONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	ONLUS". -----	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	libro V del Codice Civile e dalle Leggi Speciali sulla	
	cooperazione nonché dalla Legge 381/1991, si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata. -----	
	E' riconosciuta Organizzazione non Lucrativa di Utilità	
	Sociale ai sensi del D.Lgs. 460/1997. -----	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove. -----	
	----- Articolo 2 -----	
	----- Sede -----	
	La società ha sede in Reggio di Calabria. -----	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	

altrove. -----

----- Articolo 3 -----

----- Durata -----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- TITOLO II -----

----- SCOPO E OGGETTO -----

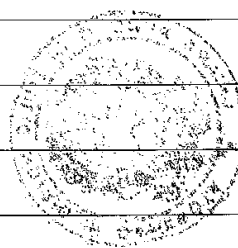
----- Articolo 4 -----

----- Scopo mutualistico-oggetto -----

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini **attraverso lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91, tra loro coordinate e funzionalmente collegate e con gestioni separate.** -----

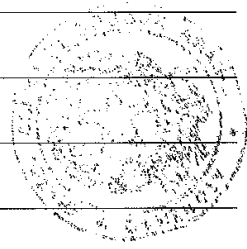
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. -----

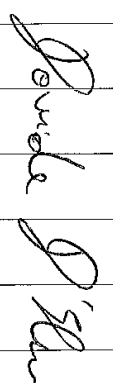
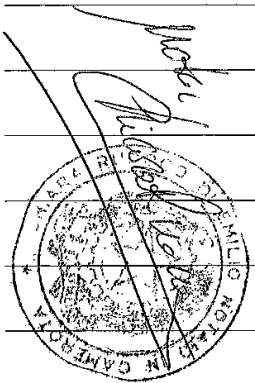
La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale

	della collettività alla promozione umana e all'inserimento	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	socio-sanitari e socio-educativi ed attraverso lo	
	svolgimento dell'attività di impresa finalizzata	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. -----	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale. -----	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi. -----	
	La società cooperativa, nel pieno rispetto delle	
	disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle	
	disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo	
	scopo (come previsto dall'art.1 della citata legge n.ro	
	381/91, e successive circ. Min. Lavoro esplicative) di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso lo svolgimento delle attività di cui alle lettere	
	a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91, funzionalmente	
	collegate, costituenti l'oggetto sociale, finalizzate, con	
	gestioni separate: -----	
	1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di	

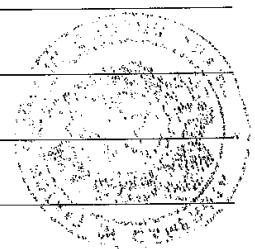
		cui all'art. 1, lettera a) , della legge 8 novembre 1991 n.
		381; -----
		2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di
		cui all'art. 1, lettera b) , della legge 8 novembre 1991 n.
		381. -----
		La società, in quanto cooperativa sociale, è anche ONLUS
		(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi
		dell'articolo 10 comma 8 del decreto legislativo n. 460/97. -
		La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
		della mutualità senza fini di lucro ed ha anche per scopo
		quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,
		continuità di occupazione e le migliori condizioni
		economiche, sociali, professionali per i soci lavoratori. ----
		La cooperativa è a mutualità prevalente e quindi, nello
		svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente
		delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti di
		beni e servizi dei soci. -----
		La cooperativa, infine, ha per scopo quello di fornire
		servizi ai soci "fruttor". -----
		La cooperativa, per il perseguimento delle finalità di cui
		alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91, si prefigge,
		con l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia e
		previo il rilascio delle autorizzazioni, all'uopo
		eventualmente necessarie, di svolgere le attività
		socio-sanitarie, educative ed assistenziali rivolte

	principalmente, anche se non esclusivamente, a minori,	
	adolescenti, giovani e famiglie a partire da un'impostazione	
	di cooperazione con il territorio. -----	
	In relazione a ciò, sempre nel rispetto della vigente	
	disciplina, nonché delle norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate o per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi, la cooperativa può	
	svolgere stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi le seguenti attività, suddivise per aree: -----	
	Area minori, adolescenti e giovani: -----	
	- la gestione di comunità alloggio, centri di pronto	
	intervento, centri ricreativi diurni, centri di aggregazione	
	giovanile, lo svolgimento di attività educativa di strada,	
	attività di animazione del territorio, consultori familiari	
	e per l'affido, assistenza domiciliare a minori, servizi	
	residenziali per minori, centri di ascolto e "counseling"	
	(consulenza psicologica) come relazione di aiuto e di	
	orientamento scolastico, interventi nei contesti scolastici	
	contro la dispersione scolastica, indagini sociali sui	
	servizi e interventi educativi, interventi formativi per	
	genitori, interventi educativi e animativi per famiglie,	
	ogni genere di servizio culturale, di animazione,	
	ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani. ----	
	Area nuove povertà e emarginazione sociale: -----	
	- lo svolgimento di azioni preventive del disagio sociale,	



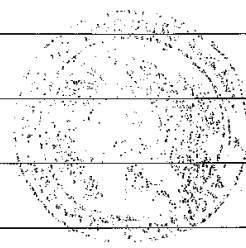
		anche mediante la creazione e gestione di centri di ascolto,	
		sostegno e reinserimento di soggetti a rischio, centri	
		territoriali di alfabetizzazione per adulti ed	
		extracomunitari, di mediazione sociale, interculturale e	
		linguistica; la predisposizione di misure accessorie a	
		sostegno della frequenza di attività formative, educative e	
		orientative quali, a mero titolo esemplificativo e non	
		esaustivo, i servizi di supporto individualizzato, gli	
		ausili, la gestione ed erogazione di borse formative, borse	
		lavoro e/o altre forme di supporto economico, i servizi di	
		accompagnamento e/o altre forme di affiancamento e	
		tutoraggio finalizzate a facilitare la realizzazione di	
		esperienze formative; la formazione professionale,	
		orientamento, i tirocini e le work experiences	
		(borse-lavoro), la formazione esterna per apprendisti. -----	
		Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze	
		illecite e lecite: -----	
		- lo svolgimento dell'attività di formazione e consulenza;	
		di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali	
		entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e	
	disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone		
	in stato di bisogno; di campagne di sensibilizzazione e		
	informazione; nonché di interventi per il reinserimento di		
	persone dipendenti da sostanze illecite e lecite e le		
	iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione sociale. --		

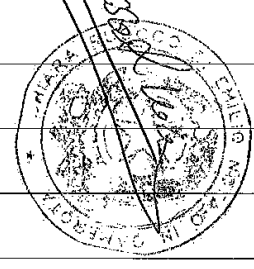
	Area formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed	
	educativi: -----	
	- la predisposizione di percorsi di qualificazione di base	
	per specifiche figure professionali (corsi di assistenza	
	materiale - domiciliare - fisioterapia - psicomotricità -	
	logopedia - infermiere, insegnanti di sostegno, e simili);	
	l'aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;	
	gli interventi di supervisione dei piani	
	socio-assistenziali; la supervisione e il coordinamento di	
	progetti per servizi socio-assistenziali educativi; la	
	formazione per adulti e il volontariato. -----	
	Area attività socio-sanitarie ed educative: -----	
	- la gestione di servizi socio sanitari per persone anziane,	
	portatori di handicap, minori, soggetti affetti da disagio	
	psichico, fisico ed in particolare delle persone con autismo	
	o che presentano comportamenti riconducibili allo spettro	
	autistico per garantirne la migliore qualità della vita,	
	favorendone il processo di crescita, integrazione e	
	valorizzazione soggettiva, attraverso la gestione di case di	
	riposo, di cura, centri diurni e di accoglienza, gruppi	
	appartamento o attraverso il sistema dei ptri (piani	
	terapeutici riabilitativi individuali) sostenuti da bds	
	(budget di salute); la cura e la riabilitazione delle	
	persone affette da malattie mentali e ai soggetti con	
	difficoltà psico - motorie e/o sensoriale; gli interventi di	



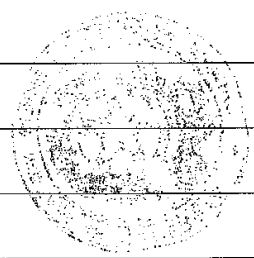
9 di 59

	anche avvalendosi di soci iscritti in appositi albi lo	
	svolgimento delle seguenti attività, finalizzate	
	all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, e	
	precisamente: -----	
	- la produzione di prodotti da forno e farinacei, anche	
	senza glutine, quali: prodotti di panetteria freschi, pane,	
	panini, rustici, pizette ed altre specialità salate da	
	forno, fette biscottate, biscotti ed altri prodotti secchi	
	da forno nonché prodotti di pasticceria conservati,	
	prodotti per snack dolci o salati (cracker, salatini e	
	simili) con eventuale negozio annesso per la vendita anche	
	al dettaglio; -----	
	- la produzione di derivati del latte; -----	
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,	
	anche a mezzo di distributori automatici; -----	
	- la gestione, in proprio e conto terzi, di bar,	
	bottiglierie ed enoteche, gelaterie, pasticcerie,	
	ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie, tavole calde,	
	ristorazione in self service, pubs, disco-pubs, paninoteche,	
	osterie e birrerie, friggitorie, pizzerie a taglio, e punti	
	di ristoro in qualsiasi luogo con annesso intrattenimento e	
	spettacolo; -----	
	- la fornitura e la distribuzione di cibi e di pasti pronti	
	a soggetti terzi; l'attività di ristorazione collettiva per	
	enti pubblici e privati con fornitura di pasti caldi e	



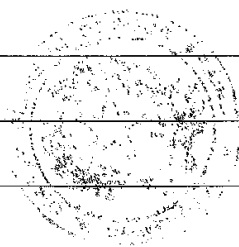
		semifreddi ad enti pubblici e/o privati, anche mediante	
		conduzione e gestione di mense aziendali e/o centri	
		produzione pasti presso soggetti pubblici e/o privati,	
		ospedali, case di cura, scuole e collettività in genere; ----	
		- l'attività di catering, banqueting e di fornitura di pasti	
		a domicilio; -----	
		- la prestazione di servizi sostitutivi di mense e simili	
		mediante buoni pasto, e ciò sia in proprio che per conto	
		terzi o con la partecipazione di terzi; -----	
		- la gestione e la realizzazione sia in Italia che	
 		all'estero, di strutture turistiche e ricettive nonché degli	
		annessi servizi turistici quali alberghi, hotel, motels,	
		villaggi, residence, campeggi, case ed appartamenti per	
		vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere,	
		strutture congressuali, parchi di divertimento, stabilimenti	
		termali, centri estetici, istituti di bellezza, palestre,	
		strutture sportive, ricreative e per il tempo libero,	
		stabilimenti balneari, impianti sportivi; -----	
		- la gestione, in proprio e conto terzi, di attività	
		culturali, turistiche ed artistiche, anche con	
		l'organizzazione e la gestione di congressi, mostre, fiere,	
		festival, sagre, meeting, ed eventi culturali ed artistici,	
		anche solo attraverso la fornitura delle attrezzature	
		necessarie, con relativo servizio di accoglienza, catering,	
		informazione e vendita di biglietti; -----	

	- la gestione di servizi hostess ed interpretariato; -----	
	- la gestione di attività volte alla pratica di attività	
	sportive per lo sviluppo armonico dell'organismo; -----	
	- la prestazione dei servizi di assistenza per le pratiche	
	dirette ad ottenere il rilascio delle attestazioni haccp,	
	nel rispetto delle norme che regolano l'esercizio delle	
	attività professionali in genere e in particolare delle	
	attività professionali protette. -----	
	La società Cooperativa, sempre in via finalizzata	
	all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, potrà	
	altresì svolgere: -----	
	- l'attività di pulizia, sanificazione, disinfezione,	
	disinfestazione e derattizzazione di strutture proprie e di	
	terzi, sia pubbliche che private; -----	
	- l'attività di installazione di impianti elettrici,	
	idraulici, di condizionamento e riscaldamento dell'aria; ----	
	- l'attività di completamento e finitura degli edifici (posa	
	in opera di infissi, pavimenti e simili); -----	
	- la produzione e la personalizzazione di strumenti	
	informatici per la gestione, l'organizzazione ed il	
	controllo dei processi aziendali; -----	
	- la prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza	
	per la sicurezza informatica; -----	
	- l'attività agricola ed agrituristiche, così come definite	
	dall'articolo 2135 del codice civile e dalle altre norme di	



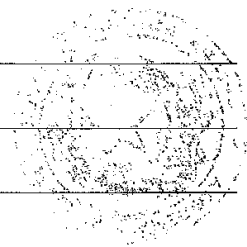
13 di 59

	private; -----	
	- l'attività di gestione dei lavori di sistemazione agraria	
	e forestale, di progettazione, di impianto e manutenzione di	
	verde pubblico e privato; -----	
	- la gestione di giardini pubblici e privati; -----	
	- l'attività di produzione e commercializzazione di prodotti	
	ortoflorovivaistici e ortofrutticoli in genere; -----	
	- l'attività di commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di	
	prodotti alimentari; -----	
	- la gestione delle affissioni di manifesti e delle campagne	
	pubblicitarie e di volantinaggio, anche attraverso il	
	noleggio di vettori pubblicitari mobili e statici; -----	
	La società cooperativa potrà altresì svolgere, in ossequio	
	alla specifica disciplina di legge, le seguenti attività: --	
	- lo spazzamento e il lavaggio, sia manuale che meccanico,	
	di aree urbane e di aree verdi con relativo servizio di	
	trasporto, raccolta e smaltimento rifiuti e scarti della	
	potatura; -----	
	- la gestione di attività di facchinaggio, parcheggio,	
	portierato e custodia; -----	
	- l'effettuazione del servizio di trasporti di merci e di	
	cose, per conto proprio o per conto terzi; -----	
	- l'effettuazione di traslochi; -----	
	- l'attività di gestione e manutenzione di spiagge, aree	
	protette, oasi ecologiche e laghi; gestione aree pic-nic;	



15 di 59

	dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o	
	privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà	
	stipulare convenzioni con comuni, province, regioni,	
	ministeri e con tutti gli enti subordinati, aziende	
	sanitarie locali ed enti pubblici in genere. -----	
	La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa	
	al conseguimento delle proprie finalità, nonché compiere	
	tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali	
	necessarie e/o utili per il perseguimento delle medesime. La	
	società potrà promuovere ed aderire ai consorzi di	
	cooperative di produzione e lavoro, nonché a quelli indicati	
	nell'art. 2602 e ss. Cc., e a quelle associazioni nazionali	
	di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo. -----	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea dei soci. -----	
	La società potrà svolgere, infine, tutte le altre attività	
	commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e	
	immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo	
	strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la	
	realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto	
	sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre	



società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. -----

----- TITOLO III -----

----- SOCI COOPERATORI -----

----- Articolo 5 -----

----- Soci Cooperatori -----

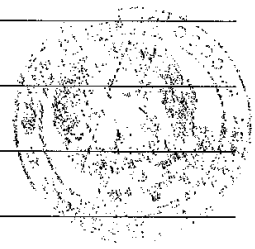
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

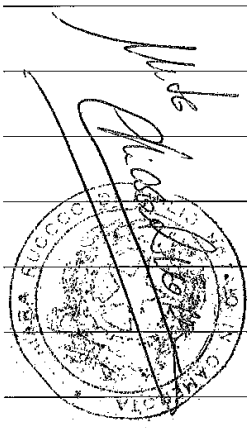
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. -----

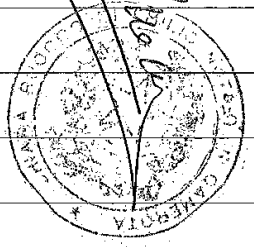
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità

	di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci	
	e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e -	
	in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo. -----	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	e nei limiti previsti dalla legge; -----	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa. -----	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali. -----	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate. -----	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	dalla Cooperativa. -----	
	----- Articolo 6 -----	
	----- Categoria speciale di soci -----	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del	

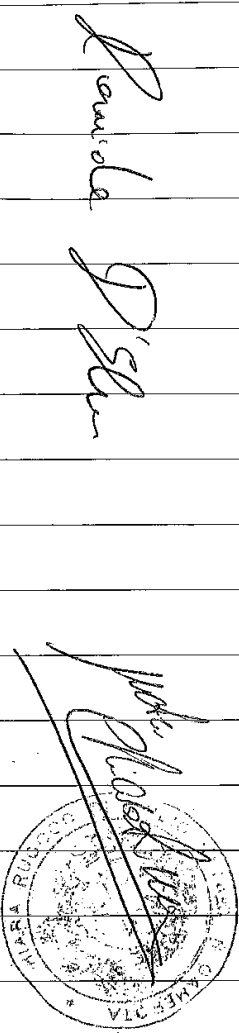


	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo. -----	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori. -----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio	
	di amministrazione al momento dell'ammissione. -----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
bilancio e non può rappresentare altri soci. -----		
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria		
speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei		
voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa		
decisione -----		
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono		
essere eletti nel consiglio di amministrazione della		
Cooperativa. -----		
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10		
del presente statuto, il socio appartenente alla categoria		
speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso		

	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine. -----	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto: -----	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; ----	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale; -----	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio	
	di amministrazione anche prima della scadenza fissata al	
	momento della sua ammissione. -----	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 (cinque) del presente	
	statuto. -----	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	

	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
<i>Debole</i>	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci. -----	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori. -----	
<i>D'Amico</i>	----- Articolo 7 -----	
	----- Domanda di ammissione -----	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica: -----	
<i>Pro</i> <i>Chiaro</i> 	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica e numero di fax; -----	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge; -----	
	c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso; -----	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;		
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	

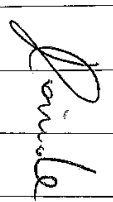
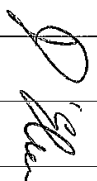
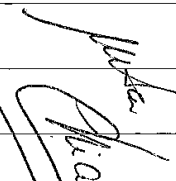
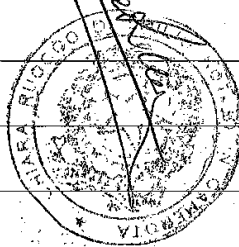
Cooperazione. -----	
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d) dovrà	
inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----	
a.1) l'indicazione delle specifiche competenze possedute in	
relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -----	
b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. -----	
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d), dovrà	
inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----	
a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
termini stabiliti dai regolamenti interni; -----	
b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. --	
Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d), dovrà	
inoltre indicare nella domanda di ammissione: -----	
a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	
cooperativa. -----	
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi	

	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni: -----	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax; -----	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda; -----	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. ----	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla		
domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo		
scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----		
La delibera di ammissione deve essere comunicata		
all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di		
amministrazione, sul libro dei soci. -----		
Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,		
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di		
ammissione e comunicarla agli interessati. -----		
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal		
Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il		
termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione		
del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci		
l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se		
non appositamente convocata, in occasione della successiva		

	convocazione. -----	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci. -----	
	----- Articolo 8 -----	
	----- Obblighi dei soci -----	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati: -----	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione: -----	
	- del capitale sottoscritto; -----	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; ----	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del	
	Consiglio di amministrazione; -----	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: -	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	

	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
<i>Bonale</i>	amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa; -----	
<i>P. Ita</i>	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa,	
	secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa	
	stessa. -----	
<i>Al. 1000</i>	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: -----	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni. -----	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. -----	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa. -----	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	

	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa. -----	
	----- Articolo 9 -----	
	----- Perdita della qualità di socio -----	
	La qualità di socio si perde: -----	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica; -----	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento,	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. -----	
	----- Articolo 10 -----	
	----- Recesso del socio -----	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio: -----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali; -----	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito	
	regolamento; -----	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa. -----	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano	

 	decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro	
	ammissione in cooperativa. -----	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero. -	
	Il recesso non può essere parziale. -----	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. ----	
	Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i	
	seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di	
 	diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al	
	Collegio Arbitrale. -----	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. -----	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
nei contratti di lavoro instaurati. -----		
----- Articolo 11 -----		
----- Esclusione -----		
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di		
amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,		

	nei confronti del socio che: -----	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio	
	volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività	
	di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che	
	abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi; --	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi; -----	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	amministrazione, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o al	
	pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa; -----	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	

29 di 59

	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile. --	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio. -----	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio. -----	
	----- Articolo 14 -----	
	----- Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, -----	
	----- responsabilità dei soci cessati -----	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo. -----	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	

31 di 59

	----- Soci sovventori -----	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59. -----	
	----- Articolo 16 -----	
	----- Conferimento e quote dei soci sovventori -----	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili. -----	
	La quota ha un valore minimo pari a euro 500,00 (cinquecento	
	e centesimi zero). -----	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20 (venti), numero uno, lettera b) del presente statuto. ----	
	----- Articolo 17 -----	
	----- Alienazione delle quote dei soci sovventori -----	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione. -----	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione. -----	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	

	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne	
	altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore	
	il valore della quota, così come previsto al successivo	
	articolo 19. -----	
	----- Articolo 18 -----	
	----- Deliberazione di emissione -----	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori. -----	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini dell'emissione della partecipazione. -----	
	----- Articolo 19 -----	
	----- Diritti dei soci sovventori -----	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati: -----	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori; -----	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	

	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori; -----	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione; -----	
	d) ciascun socio sovventore ha un voto qualunque sia	
	l'ammontare dei conferimenti effettuati. -----	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati; -----	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso. -----	
	----- TITOLO V -----	
	----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----	
	----- Articolo 20 -----	
	----- Elementi costitutivi -----	
	Il patrimonio della società è costituito: -----	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	

	rappresentati da quote da essi detenute. -----	
	Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge; -----	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; -----	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti; -----	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; -	
	4) dalla riserva straordinaria; -----	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge. -----	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società. -----	
	----- Articolo 21 -----	
	----- Vincoli sulle quote e loro alienazione -----	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso. -----	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	

	lettera raccomandata. -----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta. -----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio. -----	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione tramite il rito di Conciliazione,	
	ovvero al Collegio Arbitrale. -----	
	----- Articolo 22 -----	
	----- Bilancio d'esercizio -----	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. -----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio. -----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	

	ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli: -----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge; -----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima; -----	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; -----	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59; -----	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente. -----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori. -----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente. -----	

----- Articolo 23 -----	
----- Ristorni -----	
Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----	
L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. -----	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori. -----	
Per i soci lavoratori si terrà conto di: -----	
- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno; -----	
- qualifica professionale; -----	
- compensi erogati; -----	
- tempo di permanenza in cooperativa; -----	
- tipologia del rapporto di lavoro. -----	
Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	

	servizi forniti e remunerati nell'esercizio. -----	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di	
	azioni di sovvenzione. -----	
	----- TITOLO VI -----	
	----- ORGANI SOCIALI -----	
	----- Articolo 24 Organi sociali -----	
	Sono organi della Cooperativa: -----	
	a) l'Assemblea dei soci; -----	
	b) il Consiglio di amministrazione; -----	
	c) l'organo di controllo, se nominato. -----	
	----- Articolo 25 -----	
	----- Funzioni dell'Assemblea -----	
	L'Assemblea: -----	
	a) approva il bilancio e destina gli utili; -----	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal	
	Decreto Legislativo n. 112 del 2017; -----	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori; -----	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione; -----	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo; --	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	

	Amministratori ed all'organo di controllo se nominato; -----	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci; -----	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto; -----	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; -----	
	k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio	
	escluso ai sensi del precedente articolo 11. -----	
	l) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni; -----	
	m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'organo di controllo; -----	
	n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione; -----	
	o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione. -----	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio. -----	

	----- Articolo 26 -----	
	----- Convocazione dell'assemblea -----	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di	
	amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la	
	sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da	
	quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia. --	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza. -----	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea. -----	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22. -----	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	

	soci. -----	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati,	
	siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato. -----	
	----- Articolo 27 -----	
	----- Costituzione e quorum deliberativi -----	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto. -----	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto. -----	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni	
	di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28. -----	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. -----	
	----- Articolo 28 -----	

	----- Voto ed intervento -----	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere al massimo un	
	voto. -----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. -	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che: -----	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; -----	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione; -----	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	

	argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati	
	nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura	
	della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante. -----	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o Sindaco della Cooperativa. -----	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. -----	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco. -----	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa. -----	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante, oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato. -----	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	

	dall'Assemblea, legalmente consentito. -----	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea. -----	
	----- Articolo 29 -----	
	----- Presidenza dell'Assemblea -----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. -----	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio. -----	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge. -----	
	----- Articolo 30 -----	
	----- Consiglio di amministrazione -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. -----	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	

	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: -----	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito -----	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi -----	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di	
	soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente	
	comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di	
	professionalità e indipendenza: -----	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,	
	alternativamente, l'esercizio di: -----	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese; -----	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della	
	cooperativa; -----	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o	
	da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	
	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura	
	patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. -----	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data	

	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----	
	Gli Amministratori sono rieleggibili. -----	
	----- Articolo 31 -----	
	----- Compiti del Consiglio di Amministrazione -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del	
	progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice	
	civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,	
	oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega. -----	
	----- Articolo 32 -----	
	Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri. -----	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	

	o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione. -----	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano. -----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. -----	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: -----	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale; -----	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione; -----	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	

	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti. -----	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta. -----	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione. -----	
	----- Articolo 33 -----	
	----- Integrazione del Consiglio di Amministrazione -----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti,	
	anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per	
	perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati	

50 di 59

	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato. -----	
	----- Articolo 35 -----	
	----- Rappresentanza -----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. -----	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali. -----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente. -----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo. -----	
	----- Articolo 36 -----	
	----- Organo di controllo -----	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o	
	società di revisione legale) quale organo di controllo.	

	L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale	
	organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in	
	questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso	
	dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. -----	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata dell'ufficio. -----	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati,	
	esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno	
	essere scelti fra i revisori legali in possesso dei	
	requisiti di legge -----	
	----- TITOLO VII -----	
	----- CONTROVERSIE -----	
	----- Articolo 37 -----	
	----- Clausola arbitrale -----	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	

	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; ----	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari; -----	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti. -----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. -----	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci. -----	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente. -----	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione. -----	
	----- Articolo 38 -----	
	----- Arbitri e procedimento -----	
	Gli arbitri sono in numero di: -----	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro.	
	250.000,00 (duecentocinquantamila e centesimi zero). -----	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia	
	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i	
	criteri di cui agli articoli 10 (dieci) e seguenti del	

	codice di procedura civile; -----	
	b) tre, per le altre controversie; -----	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. ----	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione. -----	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	società. -----	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.	
	Lgs. n.5/2003. -----	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,	
	del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto	
	del giudizio sia costituito dalla validità di delibere	
	assembleari. -----	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	
	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	

	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio. -----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri,	
	in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione. -----	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento	
	della Camera Arbitrale. -----	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda. -----	
	----- TITOLO VIII -----	
	----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----	
	----- Articolo 39 -----	
	----- Scioglimento anticipato -----	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----	
	----- Articolo 40 -----	

	----- Devoluzione del patrimonio finale -----	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine: -----	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti; -----	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti; -----	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59. -----	
	----- TITOLO IX -----	
	----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----	
	----- Articolo 41 -----	
	----- Regolamenti -----	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti	

	sottoponendoli	successivamente
		all'approvazione
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	Tecnici, se verranno costituiti. -----	

	Articolo 42	-----
	-- Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e --	

	devoluzione	-----
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa: -----	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato; -----	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; ----	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	

58 di 59

59 di 59